

Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali.

Relazione illustrativa

PREMESSA

Lo schema di regolamento in oggetto viene emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo. In tale schema è ricondotta anche la materia oggetto dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 13, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40. Nella stesura del regolamento e nei relativi allegati si è tenuto conto delle indicazioni espresse il 27 marzo 2008 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione in merito al documento di base predisposto dalla Commissione ministeriale costituita il 14 dicembre 2007 per il riordino degli istituti tecnici e professionali. Il citato schema tiene conto altresì delle proposte e delle osservazioni formulate dalle parti sociali, dai collegi e dagli ordini professionali competenti in materia sull'impianto generale del riordino.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il riordino degli istituti professionali di cui al presente schema di regolamento tiene conto del quadro legislativo in cui si colloca, di seguito richiamato.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha previsto la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Il decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, emanato a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ha articolato il secondo ciclo in licei e percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, il capo III di tale decreto legislativo ha definito i livelli essenziali di prestazione di questi ultimi.

L'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 ha previsto che il secondo ciclo si articola nel sistema di istruzione secondaria superiore - composto dai licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali - e nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni.

I DATI DELL'ATTUALE ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Settori : n. 5

Indirizzi : n. 27

Istituti professionali principali : n. 447

Classi (O.D. 2008/2009) :

Anno	Classi	Alunni
Prima	5.735	129.580
Seconda	5.718	124.269
Terza	5.344	111.540
Quarta	4.592	97.847
Quinta	4.373	81.993
TOTALI	25.762	545.229

1. ASPETTI GENERALI

Il riordino degli istituti professionali intende rispondere alle seguenti esigenze:

- riaffermare l'identità degli istituti professionali all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, che nel contempo valorizzi il "capitale sociale" accumulato dagli istituti professionali nella loro pluridecennale esperienza e assuma gradualmente una configurazione in grado di rispondere in maniera flessibile alla richiesta di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale;
- fare acquisire ai giovani, attraverso una solida base di istruzione generale e di cultura professionale i saperi e le competenze necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione;
- configurare un quadro ordinamentale che superi la sovrapposizione con i percorsi degli istituti tecnici;
- raccordarsi organicamente con il sistema di istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l'utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

Al riguardo, si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di indirizzi riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;

Prot: RGS 000255/2009

▪ maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;

- riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la frammentazione dei percorsi;
- incremento dello studio della lingua inglese e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nell'autonomia dei loro statuti epistemologici, le discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di "Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come *centri di innovazione*, attraverso la costituzione di Dipartimenti nonché per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Per gli indirizzi del settore industria e artigianato è previsto anche l'Ufficio tecnico;
- sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;
- raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione dell'alternanza scuola-lavoro; la particolare rilevanza soprattutto nel biennio conclusivo del percorso assume la metodologia dell'alternanza scuola - lavoro
- possibilità di rilasciare qualifiche e diplomi in regime di sussidiarietà nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, nel quadro di specifici accordi stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni sulla base delle linee guida da emanare ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Lo schema di regolamento è costituito da otto articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino, e dai seguenti allegati, che sono parte integrante dello schema stesso:

Prot: ~~8062725/2009~~ ~~ALLEGATO A: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali~~

ALLEGATO B: Profili degli indirizzi degli istituti professionali del SETTORE SERVIZI

INDIRIZZI:

- B1 Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- B2 Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica
- B3 Servizi socio-sanitari
- B4 Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
- B5 Servizi commerciali

ALLEGATO C: Profili degli indirizzi degli istituti professionali del SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZI:

- C1 Produzioni industriali ed artigianali

ALLEGATO D: Tabella di confluenza degli attuali istituti professionali di ogni tipo ed indirizzo nel nuovo ordinamento

L'articolo 1, comma 1, nel definire l'oggetto, richiama le disposizioni normative che collocano gli istituti professionali nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, che fa parte del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, e fa riferimento all'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3 della citata legge n. 133 del 2008.

Al comma 2 del medesimo articolo si prevede che la riorganizzazione degli istituti professionali è avviata a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011; le seconde e le terze classi proseguono secondo i piani di studio previsti al nuovo ordinamento sulla base di un orario corrispondente a 34 ore settimanali.

L'articolo 2, comma 1, definisce l'identità degli istituti professionali, basata sull'integrazione tra una solida base di istruzione generale e una cultura tecnico-professionale, che consenta agli studenti di acquisire saperi e competenze adeguati a soddisfare le esigenze formative del settore produttivo di riferimento.

Il comma 2 stabilisce la quinquennalità dei percorsi e la natura di diploma di istruzione secondaria del titolo conseguito alla fine dei cinque anni.

L'offerta formativa è connotata da un contenuto numero di settori ed indirizzi, che fanno riferimento al generale profilo educativo culturale e professionale descritto nell'allegato A. ed agli specifici profili di uscita, con i rispettivi quadri orari, relativi a ciascuno degli indirizzi descritti negli allegati B e C.

Il comma 3 prevede la possibilità, da parte degli istituti professionali, di rilasciare qualifiche e diplomi di competenza regionale in regime di sussidiarietà sulla base di specifici accordi stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni nel quadro delle linee guida previste all'articolo 13 della legge n. 40 del 2007.

Al comma 5, viene stabilito il riferimento degli istituti professionali ai fini della costituzione degli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008.

Gli articoli 3 e 4 delineano il quadro di riferimento dei due macro settori dell'istruzione professionale, quello dei SERVIZI articolato in cinque indirizzi (art.3) e quello INDUSTRIA ED ARTIGIANATO articolato in un solo indirizzo (art.4), come descritti negli allegati B e C.

Rispetto all'attuale ordinamento si determina una riduzione dei settori (da 5 a 2) e degli indirizzi (da 27 a 6).

All'articolo 5, si delinea la struttura generale e l'organizzazione dei percorsi dell'istruzione professionale, con l'indicazione del monte ore complessivo delle lezioni previsto per ciascuno dei segmenti didattici in cui sono articolati i percorsi formativi; il rapporto tra l'area degli insegnamenti generali e le aree di indirizzo; gli spazi di autonomia e le quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche; le metodologie da attivare per migliorare l'efficacia dei risultati di apprendimento degli allievi. Si delineano i modelli organizzativi per ampliare la condivisione della progettazione educativa e il raccordo tra il Piano dell'offerta formativa adottato dall'istituto e le esigenze espresse dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni.

I nuovi indirizzi degli istituti professionali, ripartiti in due ampi settori di riferimento (*servizi e industria e artigianato*), sono caratterizzati da un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in distinte aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in un numero contenuto di opzioni, con riferimento a documentate esigenze del mondo del lavoro e del territorio, nell'ambito delle quote di flessibilità indicate al comma 3, lettera a), dell'articolo in esame.

In particolare, gli spazi di flessibilità riservati agli istituti professionali corrispondono, con riferimento all'orario annuale delle lezioni, alle seguenti aliquote:

- entro il 25% nel primo biennio;
- entro il 35% nel secondo biennio;
- entro il 40% nell'ultimo anno.

Gli istituti professionali hanno, in questo modo, margini più ampi di autonomia per l'individuazione degli obiettivi formativi correlati alle esigenze di personalizzazione di percorsi e territoriali, per l'organizzazione della didattica, per la ricerca e la sperimentazione. Tali spazi potranno consentire loro di organizzare le aree di indirizzo in modo da realizzare, in via sussidiaria, percorsi per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, sulla base delle intese di cui dall'articolo 2, comma 3.

Il percorso quinquennale degli istituti professionali è strutturato in:

- un *primo biennio*, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di

2025/2009
 apprendimenti che introducono progressivamente alle aree di indirizzo in funzione orientativa;

- un *secondo biennio*, in cui l'area di indirizzo può articolarsi in opzioni;
- un *quinto anno*, che si conclude con l'esame di Stato.

La struttura oraria varia nel rapporto tra ore da destinare all'area di istruzione generale ed all'area di indirizzo secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore della prima e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore della seconda in base al seguente schema:

	AREA ISTRUZIONE GENERALE	AREA INDIRIZZO
Primo biennio	660 ore	396 ore
Secondo biennio e quinto anno	495 ore	561 ore

Il richiamo alla metodologia dell'alternanza scuola - lavoro intende valorizzare la vocazione degli istituti professionali di far conseguire agli studenti - in contesti operativi - gli obiettivi educativi previsti dai piani di studio.

Per quanto riguarda i modelli organizzativi, accogliendo il patrimonio delle migliori esperienze realizzate nelle scuole, lo schema di regolamento prevede il sostegno alla progettazione didattica attraverso l'attivazione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, che hanno lo scopo di ampliare - all'interno della scuola - il confronto sugli obiettivi educativi, la condivisione dei percorsi formativi e delle metodologie più efficaci per il conseguimento dei risultati attesi, l'aggiornamento delle aree di indirizzo e degli assi culturali, nonché la documentazione necessaria per il trasferimento delle buone pratiche.

Come supporto ai processi decisionali finalizzati all'elaborazione del piano dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle aree di indirizzo e all'utilizzo degli spazi di autonomia e di flessibilità, si prevede che gli istituti professionali si avvalgano della consulenza di un *comitato tecnico-scientifico*, costituito dal dirigente scolastico e composto, in modo paritetico, da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione ai settori di riferimento.

Per arricchire l'offerta formativa con specifiche attività didattiche che richiedono competenze specialistiche - qualora all'interno della scuola non siano presenti le professionalità necessarie - gli istituti professionali, nei limiti degli spazi di autonomia indicati dallo schema di regolamento e delle risorse finanziarie previste nel programma annuale di cui all'art. 2 del D. M. 1 febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", possono avvalersi, attraverso la stipula di contratti d'opera, di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale, maturata nel settore di riferimento, da individuare sulla base dei criteri formulati dal citato comitato tecnico-scientifico.

Prot: RGS 01/2008
L'articolo 6 affronta il tema della valutazione e dei titoli finali.

Per quanto riguarda la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze acquisite, si fa riferimento alla normativa vigente, ovvero all'art.13, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n.226 del 2005 e dall'articolo 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

La valutazione conclusiva dei percorsi quinquennali degli istituti professionali è affidata, come è disciplinato dalle attuali disposizioni in materia, all'esame di Stato, il cui superamento apre accesso all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

In coerenza con l'impianto didattico innovativo dei nuovi istituti professionali, lo schema di regolamento prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato siano definite con modalità tali da consentire l'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze acquisite dallo studente anche in contesti operativi. Si sollecita, in tal senso, anche l'utilizzo del laboratorio per l'accertamento delle competenze e dei saperi sviluppati nel corso degli studi, privilegiando, ad esempio, tipologie di prove che richiedano la soluzione di problemi specifici, uno studio di caso, l'elaborazione di un progetto. A questo scopo, le commissioni d'esame possono avvalersi, per competenze specialistiche, anche di esperti esterni.

Con il superamento dell'esame di Stato viene rilasciato il diploma di Tecnico, che specifica l'indirizzo seguito dallo studente, le competenze acquisite, con l'indicazione delle eventuali opzioni seguite.

All' articolo 7, si indicano le modalità per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei percorsi degli istituti professionali, soprattutto ai fini della loro innovazione permanente. Per questo, è prevista la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un *Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale*, con il compito di formulare proposte per aggiornare periodicamente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, gli obiettivi formativi degli istituti professionali in relazione agli sviluppi della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica, dei fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo.

Il Comitato è composto da dirigenti scolastici e docenti, da esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca, da esperti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministro della gioventù. Per svolgere le attività assegnategli, il Comitato si articola in commissioni settoriali e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

Prot: RGS 01662800
Il ~~Consulente~~ Comitato viene costituito per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali. Esso sostituisce il Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore previsto dall'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 1. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ad alcun titolo.

I risultati degli apprendimenti relativi sia dell'area di istruzione generale, sia dei profili di indirizzo dei due settori, dei servizi e industria e artigianato, sono oggetto di valutazione periodica a cura dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

E' prevista l'individuazione di specifici indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali sulla base delle proposte del suddetto Comitato nazionale, anche con riferimento al Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti professionali.

L'articolo 8 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento.

Il primo comma stabilisce la confluenza, descritta nella tabella di cui all'allegato D, nel nuovo ordinamento di ogni tipo e indirizzo degli istituti professionali a partire dall'a.s. 2010-2011.

Il comma 2 prevede la possibilità di stipulare intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e finanze e le singole Regioni interessate per attuare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali in relazione anche al processo di attuazione del titolo V della Costituzione.

Il comma 3 demanda ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome:

- la definizione delle indicazioni nazionali relative ai risultati di apprendimento declinati in termini di abilità, competenze e conoscenze relative agli insegnamenti indicati negli allegati B e C. Con tale regolamento sono, inoltre, definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l'utilizzazione degli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5 - comma 3 - lettera a). La definizione di tali aspetti è importante al fine di evitare una proliferazione non contenuta di opzioni. A tal fine si istituisce un apposito elenco nazionale;
- la rideterminazione dei quadri orario delle classi successive alla prima, secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 2;
- la sostituzione, limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in assenza di specifiche intese con le Regioni, dell'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro nelle quarte e quinte classi funzionanti sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento.

Il comma 4 demanda a successivi decreti aventi natura non regolamentare la definizione delle classi di concorso del personale docente e l'articolazione

Prot: RES 0962725/09
delle cattedre, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché la determinazione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali.

Il comma 5 stabilisce che il nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema, che si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia Scolastica (A.N.S.A.S), finalizzate sia ad aggiornare il personale degli istituti professionali sul nuovo impianto educativo e organizzativo, sia ad informare sulle nuove prospettive i giovani e le loro famiglie, soprattutto in relazione alle scelte che dovranno compiere per l'anno scolastico 2010-2011.

Il comma 6 indica le modalità di copertura dei posti relativi all'ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3.

All'articolo 9, sono contenute le disposizioni finali. Il comma 1 prevede che il regolamento - nel rispetto dei criteri indicati nel piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, - si attua nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 2, si richiamano le particolari disposizioni in vigore per le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 10 indica le abrogazioni delle disposizioni relative agli istituti professionali a partire dall'a.s. 2010-2011.